



*Al Prefetto della Provincia di Cosenza*

Prot. n. 1303/2012/Area III

- PREMESSO** che il D.L. 20/6/2002, n. 121, convertito con modifiche dalla legge 1 agosto 2002 n. 168, disciplina l'impiego dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del C.d.S. senza obbligo di contestazione immediata;
- CONSIDERATO** che i predetti dispositivi, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.L. 121/2002, possono essere sempre utilizzati per l'accertamento delle violazioni commesse sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, sul presupposto dell'oggettiva difficoltà di procedere in tale contesto al fermo dei veicoli da parte di chi svolge attività di vigilanza stradale, nonché sulle strade di cui all'art. 2 comma 2 lettera c) e d) del C.d.S., individuate con decreto prefettizio, sentiti gli organi di Polizia stradale e su conforme parere degli enti proprietari;
- RILEVATO** che con propri decreti del 11 dicembre 2002, 05 febbraio 2003, 28 febbraio 2003, 03 giugno 2003, 19 giugno 2003, 31 luglio 2003, 08 settembre 2003, 22 settembre 2003, 13 ottobre 2003, 20 gennaio 2004, sono state individuate le strade, diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali, sulle quali poter utilizzare i dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del C.d.S. senza obbligo di contestazione immediata ai sensi del D.L. 20/6/2002, n. 121 convertito con modifiche nella Legge 1.08.2002 n. 168;
- CONSIDERATO** che, in relazione al tempo trascorso dall'adozione dei predetti decreti, e tenuto conto dell'esigenza di un'aggiornata verifica dei presupposti che ne avevano giustificato l'adozione, è stata avviata, tramite la Sezione Polizia Stradale di Cosenza, un'accurata attività ricognitiva, richiedendo a tutti gli Organi di Polizia Stradale operanti in Provincia i dati relativi agli incidenti con lesioni rilevati nel quinquennio precedente, ai fini della individuazione di quei tratti stradali caratterizzati da un significativo tasso di incidentalità, e per i quali risulta impossibile o comunque assai difficoltosa o oggettivamente pericolosa la contestazione immediata dell'infrazione per le condizioni di traffico e/o strutturali dell'arteria;
- CONSIDERATO** altresì, che, così come è stato chiarito dalle istruzioni operative allegate alla Direttiva del Ministro dell'Interno del 14 agosto 2009, gli strumenti di misurazione della velocità con postazioni mobili poste sotto il diretto controllo degli Organi di Polizia possono essere utilizzati su tutte le strade urbane ed extraurbane, anche sui tratti di strada non compresi nel decreto prefettizio di cui all'art. 4 del D. L. 121/2002, purché rispettino le condizioni di cui all'art. 201, comma 1bis, lettera e) del CdS, e cioè quando lo strumento utilizzato, per caratteristiche tecniche, non consente di accertare la velocità dei veicoli se non dopo che sono transitati davanti alla posizione di controllo, e quando sia impossibile fermare il veicolo in tempo utile o nei modi regolamentari;



*Al Prefetto della Provincia di Cosenza*

**VISTA**

la nota n. 16480/220.3 del 20 ottobre 2011, con la quale il Comando Sezione Polizia Stradale, elaborando tutti i dati in possesso, compresi quelli trasmessi dal Comando Provinciale Carabinieri e dalle Polizie Locali, a seguito delle verifiche effettuate, ha indicato il tasso di incidentalità nel quinquennio precedente sia sui tratti stradali già individuati con i predetti decreti prefettizi, sia su altri, caratterizzati da un elevato tasso di incidentalità, per i quali risulta impossibile o estremamente difficile procedere alla contestazione immediata, in ragione delle loro condizioni strutturali, piano - altimetriche e di traffico;

**VISTO**

il verbale della conferenza di servizi in data 16 dicembre 2011, tenutasi con l'intervento della Sezione Polizia Stradale di Cosenza, nonché di rappresentanti del Compartimento ANAS della Calabria, dei rappresentanti dei Comandi Provinciali delle Forze dell'Ordine, della Polizia Provinciale e delle Polizie Locali dei maggiori Comuni della Provincia, nel corso della quale si è concordato circa l'opportunità di una nuova determinazione dei tratti di strada da sottoporre a controllo, basata sul rispetto di quanto previsto dall'art. 4, L. n. 168/2002, soprattutto con riguardo al tasso di incidentalità rilevato, oltre che alle condizioni strutturali, piano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo del veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati;

**RILEVATO**

che la Sezione Polizia Stradale di Cosenza, a seguito delle verifiche effettuate, in base ai dati sulla sinistrosità pervenuti anche dagli altri Organi di Polizia Stradale operanti in Provincia nel quinquennio precedente, ha accertato che le seguenti strade sono tuttora caratterizzate da un elevato tasso di incidentalità, nonché da condizioni strutturali, piano-altimetriche e di traffico che rendono difficoltoso il fermo di un veicolo, senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati:

- **STRADA STATALE 107:** tratto extraurbano dal Km 20 al km 24 (Comune di Rende);
- **STRADA COMUNALE** per Castiglione (Comune di Rende): tratto extraurbano;
- **STRADA COMUNALE** Santa Rosa - Ponte Crati (Comune di Rende): tratto extraurbano;
- **STRADA PROVINCIALE 253 (ex S. S. 106)** : tratto extraurbano dal Km. 16+225 al Km. 20+890; dal Km. 20+890 al Km. 24+100; dal Km. 26+800 al Km. 29+800 (Comune di Corigliano Calabro);
- **STRADA STATALE 18:** dal Km 256+800 al Km 258+700 e dal Km 262+000 al Km 265+400 (Comune di Scalea);



## *Al Prefetto della Provincia di Cosenza*

- **STRADA STATALE 18:** dal Km 314 al Km. 320 (Comune di Paola);
- **STRADA STATALE 18:** dal Km 350 al Km 349 (Comune di Amantea);
- **STRADA STATALE 18:** dal Km 306 al Km 313 (Comune di Fuscaldo);
- **STRADA PROVINCIALE** Fuscaldo – Serra – Laghicello – San Benedetto Ullano (Comune di Fuscaldo, tratto extraurbano)
- **STRADA STATALE 107:** tutto il tratto extraurbano ricadente nel Comune di Rovito;
- **STRADA STATALE 106:** dal Km. 318 al Km 323 (Comune di Crosia);
- **STRADA STATALE 534:** tutto il tratto tra lo svincolo A3 "Firmo" e la S. S. 106 (Comune di Cassano allo Jonio);
- **STRADA PROVINCIALE 241 (ex S. S. 19):** tratto extraurbano dal confine del comune di Castrovillari fino all'intersezione con la S. S. 283 (Comune di Spezzano Albanese);
- **STRADA STATALE 283:** dalla intersezione con la S. P. 241 fino all'inizio del centro abitato di Spezzano Terme (Comune di Spezzano Albanese);

### **RITENUTO**

che i predetti tratti di strade rientrano tra quelle di cui all'art. 2 comma 2 lettera c) del C.d.S. e che sugli stessi, su conforme parere del locale Comando Polstrada, non è possibile il fermo del veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o dell'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati;

### **CONSIDERATO**

che, per alcuni dei tratti stradali individuati con i precedenti decreti prefettizi del 11 dicembre 2002, 05 febbraio 2003, 28 febbraio 2003, 03 giugno 2003, 19 giugno 2003, 31 luglio 2003, 08 settembre 2003, 22 settembre 2003, 13 ottobre 2003, 20 gennaio 2004, è stata osservata nel quinquennio precedente la scarsità o la non eccessiva rilevanza del fenomeno infortunistico, di talché, non sussistono più per gli stessi i presupposti per l'applicazione della normativa di cui all'art. 4, L. n. 168/2002 che presuppone, come ampiamente evidenziato, la sussistenza di un elevato tasso di incidentalità, associato a caratteristiche del tratto interessato tali da rendere impossibile o difficoltosa la contestazione immediata;

### **CONSIDERATO**

altresi che parte dei tratti stradali individuati con gli anzidetti decreti coincidono con quelli che vengono individuati con il presente provvedimento, e che comunque, ai sensi della normativa vigente, la revoca dei decreti prefettizi in questione non pregiudica la possibilità di effettuare i controlli con le modalità di cui all'art. 201, comma 1bis, lettera e) del Codice della Strada;



## *Al Prefetto della Provincia di Cosenza*

- CONSIDERATO** che i presenti, nell'ambito della conferenza di servizi del 16 dicembre 2011, hanno espresso parere favorevole alla emissione di un nuovo decreto ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. 121/2002, ed alla contestuale revoca di tutti i decreti a suo tempo emessi;
- RITENUTO** pertanto di revocare i decreti in questione;
- VISTO** l'art. 4 del Decreto Legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modifiche con legge 1 agosto 2002 n. 168;
- VISTA** la Direttiva del Ministro dell'Interno del 14 agosto 2009;
- VISTO** il Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, tra cui, da ultimo, la legge 29 luglio 2010, n. 120, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n.495;

### **DECRETA**

- 1) Per le motivazioni di cui in premessa le strade o singoli tratti di esse, per entrambi i sensi di marcia, ove è possibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.L. 121/2002 convertito con modifiche con L. 168/2002, autorizzare l'installazione e l'utilizzo di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285, sono come di seguito individuate:
- **STRADA STATALE 107:** tratto extraurbano dal Km 20 al km 24 (Comune di Rende);
  - **STRADA COMUNALE** per Castiglione (Comune di Rende): tratto extraurbano;
  - **STRADA COMUNALE** Santa Rosa – Ponte Crati (Comune di Rende): tratto extraurbano;
  - **STRADA PROVINCIALE 253 (ex S. S. 106)** : tratto extraurbano dal Km. 16+225 al Km. 20+890; dal Km. 20+890 al Km. 24+100; dal Km. 26+800 al Km. 29+800 (Comune di Corigliano Calabro);
  - **STRADA STATALE 18:** dal Km 256+800 al Km 258+700 e dal Km 262+000 al Km 265+400 (Comune di Scalea);
  - **STRADA STATALE 18:** dal Km 314 al Km. 320 (Comune di Paola);
  - **STRADA STATALE 18:** dal Km 350 al Km 349 (Comune di Amantea);
  - **STRADA STATALE 18:** dal Km 306 al Km 313 (Comune di Fuscaldo);
  - **STRADA PROVINCIALE** Fuscaldo – Serra – Laghicello – San Benedetto Ullano (Comune di Fuscaldo, tratto extraurbano)
  - **STRADA STATALE 107:** tutto il tratto extraurbano ricadente nel Comune di Rovito;



*Al Prefetto della Provincia di Cosenza*

- **STRADA STATALE 106:** dal Km. 318 al Km 323 (Comune di Crosia);
  - **STRADA STATALE 534:** tutto il tratto tra lo svincolo A3 "Firmo" e la S. S. 106 (Comune di Cassano allo Jonio);
  - **STRADA PROVINCIALE 241 (ex S. S. 19):** tratto extraurbano dal confine del comune di Castrovillari fino all'intersezione con la S. S. 283 (Comune di Spezzano Albanese);
  - **STRADA STATALE 283:** dalla intersezione con la S. P. 241 fino all'inizio del centro abitato di Spezzano Terme (Comune di Spezzano Albanese);
- 2) Nei casi cui, su tali strade, vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi suindicati, non vi è l'obbligo della contestazione immediata di cui all'art. 200 del C.d.S.
- 3) L'eventuale apposizione di strumentazioni fisse dovrà comunque ricevere di volta in volta il nulla osta dell'Ente proprietario della strada e della locale Sezione di Polizia Stradale, soprattutto con riferimento al rispetto delle prescrizioni normative ed al rispetto delle distanze e della segnaletica, nonché essere improntata a principi di ragionevolezza e di rispetto dell'utenza stradale.
- 4) Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente decreto potranno essere apportate con la procedura descritta nelle istruzioni operative allegate alla Direttiva Ministeriale del 14 agosto 2009.
- 5) Il presente decreto entrerà in vigore in data 1° febbraio 2012.
- 6) I decreti prefettizi, citati in premessa, del 11 dicembre 2002, 05 febbraio 2003, 28 febbraio 2003, 03 giugno 2003, 19 giugno 2003, 31 luglio 2003, 08 settembre 2003, 22 settembre 2003, 13 ottobre 2003, 20 gennaio 2004 sono revocati a far data dal 1° febbraio 2012.

Il presente decreto verrà trasmesso all'ANAS, alla Provincia di Cosenza, ai Sindaci e agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 C.d.S. che ne cureranno l'esecuzione fornendo adeguata informazione agli utenti delle strade.

Lo stesso sarà pubblicato sul sito web di questa Prefettura all'indirizzo [www.prefettura.it/cosenza](http://www.prefettura.it/cosenza)

Cosenza, 12 gennaio 2012

IL PREFETTO  
(Cannizzaro)  
*Cannizzaro*